



FIRST CISL

Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario
BANCHE - ASSICURAZIONI - RISCOSSIONI - AUTHORITY

Approfondimento FIRST CISL

Decreto Aiuti-bis e Decreto Aiuti-quater

14 novembre 2022

Decreto Aiuti-bis e Decreto Aiuti-quater

Come già rappresentato nell'approfondimento First Cisl del 23 settembre 2022, il Decreto Aiuti-bis aveva disposto per il solo anno 2022 la modifica dell'articolo 51, comma 3, del TUIR per includere tra i fringe benefit concessi a lavoratrici/lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e per innalzare il limite massimo di non concorrenza al reddito da euro 258,23 a euro 600.

Il decreto Aiuti-quater, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 10 novembre (al momento non ancora pubblicato), innalza **per l'anno 2022** il tetto dell'esenzione fiscale dei cosiddetti "fringe benefit" aziendali fino a **euro 3.000**, che diventa così il nuovo limite per il **beneficio fiscale per il corrente anno**. Naturalmente eventuali imposte già addebitate dovranno essere ricalcolate dalle aziende.

Si ricorda che tra i beni e servizi che sono soggetti al limite di esenzione di euro 258,23 (innalzato prima a euro 600 e ora a euro 3.000) rientrano già da tempo, a titolo di esempio, auto aziendali, smartphone, personal computer o **mutui, prestiti e linee di credito a tasso agevolato e polizze assicurative**. Rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge della/del lavoratrice/lavoratore.

Sulla normativa fiscale applicata a questi benefit rimangono ancora delle criticità che a questo punto sono molto ridimensionate per l'anno in corso, in quanto il limite è stato aumentato a euro 3.000. Tuttavia, in vista del prossimo anno, è necessario intraprendere adeguati approfondimenti.

Punti di criticità sulla norma (in particolare per il settore credito)

1. La circolare 35/E del 4 novembre 2022 dell'Agenzia delle Entrate con oggetto "Misure fiscali per il welfare aziendale" afferma che nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro **deve assoggettare a tassazione l'intero importo corrisposto**, vale a dire anche la quota di valore inferiore al limite.
2. Per effetto delle decisioni della Bce, il tasso di riferimento, che dal 2 novembre è pari al 2%, può diventare più alto del tasso sui mutui, prestiti e linee di credito offerti alle/ai

dipendenti a condizioni agevolate, in particolar modo per quelli a tasso fisso. La differenza positiva tra i due tassi diventa così imponibile fiscale e contributivo.¹

La conseguenza di quanto sopra è che il rialzo dei tassi produce situazioni di maggior favore e quindi incrementa di per sé la quantità di benefit defiscalizzati. Le eventuali somme messe a disposizione dalle aziende per il caro bollette potrebbero essere poco convenienti se facessero superare il limite e quindi portare tutti i benefit nell'imponibile fiscale e contributivo.

La Cisl che aveva fortemente rivendicato la variazione della norma, anche nell'incontro con il Governo dello scorso 9 novembre, auspica però che lo stesso si impegni a darne stabilità per il futuro condizionandola all'esercizio contrattuale.

Occorre proseguire nell'individuazione di alcune correzioni nella regolamentazione fiscale sia per il meccanismo di individuazione del benefit sui tassi di mutui, prestiti e linee di credito – troppo penalizzante, in particolar modo per quelli a tasso fisso – sia per l'imposizione su tutto l'importo dei benefit in caso di superamento del limite.

First Cisl si farà parte attiva in tal senso. In data odierna i Segretari Generali di Fagi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin hanno chiesto un incontro con Abi per esaminare le conseguenti ricadute su lavoratrici e lavoratori.

¹ Si assume - come valore imponibile fiscale e contributivo - il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento **vigente al termine di ciascun anno** e l'importo degli interessi calcolato al tasso effettivamente applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997. Questa formulazione in caso di tasso Bce crescente diventa molto penalizzante, perché calcola il beneficio al valore di fine anno, più alto, agendo retroattivamente su tutto l'anno. Ancora più penalizzante nel caso dei mutui a tasso fisso che hanno come riferimento, per definizione, il tasso al momento della stipula mentre viene confrontato con il tasso, variabile, della Bce.